

**CAMERA DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA**

REGOLAMENTO

(approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine 14.3.2011 e ss. mm. ii.)

1) SEDE DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE

L'Ordine degli Avvocati di Brescia ha istituito la Camera di Conciliazione che ha sede in Brescia, Via San Martino della battaglia n.18, presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Brescia.

2) ORGANI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE

Organi della Camera di Conciliazione sono:

- l'Ufficio di Presidenza;
- il Responsabile dell'Organismo di Mediazione;
- la Segreteria della Camera di Conciliazione.

3) L'UFFICIO DI PRESIDENZA

È costituito dal Presidente e dal Segretario dell'Ordine in carica oltre a cinque membri nominati dal Consiglio dell'ordine, tra tutti gli iscritti all'ordine, rieleggibili e che durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che li ha nominati.

L'Ufficio di Presidenza:

- vigila sulla attività della Camera di Conciliazione;
- nomina i conciliatori per le singole vertenze;
- provvede alla loro revoca e/o sostituzione nei casi previsti dal regolamento o di materiale impossibilità di essi ad avere il mandato;
- liquida i compensi nell'ambito della tariffa approvata.

Con riferimento alla mediazione civile e commerciale disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e successivo decreto attuativo D.M. 180/2010, l'Ufficio di Presidenza:

- a) verifica che i mediatori iscritti all'Organismo di Mediazione non siano in numero inferiore a cinque;
- b) valuta le domande di iscrizione dei mediatori al relativo elenco verificando:
 - l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati da un periodo non inferiore a tre anni nonché la permanenza dell'iscrizione all'Albo;
 - l'esistenza e l'attestazione da parte del richiedente dei requisiti necessari la partecipazione con esito positivo a corso specifico di formazione cioè qualificante, tenuto con i criteri e le modalità previsti per legge dal presente regolamento;
 - la sussistenza dei requisiti di onorabilità ovvero che il richiedente non abbia riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa, non sia interdetto dai pubblici uffici, non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza, e non abbia riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
 - che il mediatore eserciti la sua attività presso non più di cinque organismi di mediazione;
 - che il mediatore svolga l'aggiornamento formativo biennale teorico e pratico di durata non inferiore alle diciotto ore, e mantenga un livello qualitativo richiesto dall'Organismo di Mediazione;
- c) provvede alla cancellazione dall'elenco dei mediatori di coloro che non risultino più iscritti all'Albo degli avvocati, non provvedano all'aggiornamento previsto, non rispettino i livelli qualitativi richiesti, rifiutino senza giustificato motivo per più di tre volte in un triennio l'incarico affidato loro, perdano i requisiti di onorabilità di cui al punto b), ovvero non rispettino il limite di iscrizione ad un numero di organismi non superiore a cinque;
- d) verifica che in singoli mediatori esercitino la loro attività in modo professionale e dignitoso e provvede in caso contrario alla cancellazione dall'elenco;
- e) verifica che i mediatori osservino le regole di comportamento di cui al codice etico allegato al regolamento di mediazione e, in caso di inosservanza, segnala la violazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza del mediatore per la assunzione degli opportuni provvedimenti;
- f) provvede, altresì, alla sospensione dalla funzione di mediatore (con mantenimento dell'iscrizione all'elenco) dell'avvocato che sia sospeso dall'esercizio della professione per tutta la durata della sospensione stessa.

4) IL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Viene nominato dal Consiglio dell'ordine nella persona del Consigliere referente per la mediazione.

Il Responsabile dell'organismo:

- ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 28/2010 provvede alla eventuale sostituzione del mediatore incaricandone all'uopo la Segreteria;
- ai sensi dell'art. 8 del D.M. 180/2010 rilascia alle parti che ne fanno richiesta copia del verbale d'accordo di cui all'articolo 11 comma del D. Lgs. 28/2010, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo;
- trasmette inoltre la proposta del mediatore di cui all'art. 11 D. Lgs. 28/2010 su richiesta del Giudice che provvede ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto;
- redige attestazione di mancato svolgimento della mediazione per mancata adesione qualora la parte istante ne faccia espressa richiesta.

Svolge inoltre funzione di coordinamento tra la Segreteria dell'Organismo e L'ufficio di Presidenza e, con riferimento alla mediazione civile e commerciale disciplinata dal D. Lgs. 28/2010, svolge funzione di coordinamento tra altri organismi di mediazione e l'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art.14 del Regolamento di mediazione.

5) LA SEGRETERIA DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE

È costituita da personale dipendente dell'Ordine a ciò espressamente incaricato o comunque incaricato del servizio dal Consiglio dell'Ordine.

La segreteria svolge tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e materiale necessari per lo svolgimento della procedura di mediazione civile e commerciale di cui al D. Lgs. 28/2010 secondo le disposizioni di cui al relativo regolamento.

Svolge inoltre tutti gli adempimenti previsti dalla legge per l'iscrizione, il rinnovo o l'aggiornamento al registro tenuto presso il Ministero e in generale provvede alle necessarie comunicazioni.

6) AMBITO DI APPLICAZIONE

La Camera di Conciliazione già istituita al fine di offrire un servizio di conciliazione per risolvere controversi tra privati, tra imprese e tra privati ed imprese e già proposta come Organismo di cui all'art.38 del D. Lgs. 5/2003, visto anche il disposto dell'art.

23 del D. Lgs. 28/2010, opera come organismo di mediazione ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 28/2010.

Il procedimento della mediazione ai sensi del citato D. Lgs. 28/2010 è disciplinato dal "Regolamento di Mediazione" approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14 marzo 2011 e/o sue successive modifiche o integrazioni.

Per i procedimenti di conciliazione diversi da quelli di cui al D. Lgs. 20/2010 e dallo stesso richiamati, si applica il Regolamento di cui al precedente comma, in quanto compatibile, salva l'ipotesi in cui gli stessi siano disciplinati da apposito regolamento.